



## QUANDO E COME NASCE IL DIRITTO

### DEI BENI CULTURALI di Fabrizio Lemme

Un popolo diventa “nazione” quando acquista la consapevolezza della propria identità, delle proprie radici. In quel momento, viene avvertita la necessità di difendere le testimonianze della propria cultura e, con essa, si sviluppa e si afferma il diritto dei beni culturali.

Questo è essenzialmente un insieme di limiti alla proprietà privata, legato all’esigenza di tutela.

I limiti saranno di integrità dei beni (con il superamento della facoltà del “*dominus*” di distruggere o comunque di abusare di quel che possiede), di radicamento al territorio (divieto di esportazione), di dominio eminente dello Stato (atti ablativi connessi alla affermata proprietà pubblica del sottosuolo, al diritto di prelazione) ecc..

E la nostra Costituzione è molto eloquente al riguardo: **nell’art. 9**, che considera “dovere fondamentale” della Repubblica la tutela del patrimonio storico-artistico della nazione; **nell’art. 42/2**, che riconosce i limiti della proprietà privata “allo scopo di assicurarne la funzione sociale”.

Chi non si rendesse conto di questo (e sono tanti, anche fra gli addetti ai lavori), potrebbe facilmente tacciare d’incostituzionalità le norme che prevedono limiti, a volte anche pesanti, alla proprietà privata, proprio in funzione della difesa del patrimonio storico-artistico. Il giurista attento, viceversa, accetta l’esistenza di tali limiti e la loro compatibilità con la

Costituzione ma cerca di restringerne l’area, in concreto, entro le esigenze di un’**effettiva tutela del patrimonio culturale**, che renda questa compatibile con l’esercizio di altri diritti costituzionalmente garantiti.

Infatti, la dilatazione di tale tutela finirebbe col comprimere irreparabilmente il libero mercato dei beni culturali, presupposto di quel pluralismo di opinioni nel quale si esprime la **libertà di manifestazione del pensiero**, valore fondante di uno stato democratico (art. 21 Cost.). Abbiamo fatto riferimento alla Costituzione, ma dobbiamo aggiungere che l’esigenza di tutela è stata avvertita già al tempo di Raffaello e si è tradotta in, sia pure embrionali, sistemi normativi nel Sec. XVII, in Toscana, prima e poi, via via, nello Stato Pontificio e negli altri stati preunitari.

Nello Stato Pontificio, in particolare, il 7 aprile 1820 viene emanato, dal Cardinale Bartolomeo Pacca, Vescovo di Frascati e Camerlengo di S.R.C., un testo normativo che è addirittura stupefacente per la sua modernità e per la sua completezza.

In pratica, l’editto Pacca contiene *in nuce* tutti i principi fondamentali della legislazione di tutela: l’appartenenza allo Stato del sottosuolo archeologico, la necessità di radicare al territorio – con il divieto di esportazione – le testimonianze più significative della cultura figurativa, il principio della



catalogazione dell'intero patrimonio culturale.

Aggiungo, al riguardo, che la vita dell'editto Pacca è stata più duratura delle stesse leggi nazionali: quella del 1902 (durata solo sette anni), quella del 1909 (durata trent'anni), quella del 1939 (durata fino al 1° maggio del 2004, quando è entrato in vigore un maldestro e sedicente "Codice dei Beni Culturali", chiamato, in omaggio al suo *sponsor* politico, Codice Urbani). È vero, infatti, che lo Stato Pontificio si è estinto per "*debellatio*" il 20 settembre 1870; ma è vero altresì che le cinque Corti di Cassazione dello Stato Unitario (Torino, Firenze, Roma, Napoli, Palermo) avevano più volte riconosciuto la sopravvivenza delle legislazioni di tutela degli stati preunitari in attesa della emanazione di una legislazione nazionale, evento che si è verificato, come detto prima (ma solo parzialmente), appunto nel 1902.

Anzi, per la sola Provincia Romana, la permanenza del Diritto Pontificio dei Beni Culturali fu addirittura esplicitamente confermata dallo Stato Italiano, con l'art. 5 della legge 28.6.1871 n. 286.

Il Diritto dei Beni Culturali degli stati preunitari è dunque un argomento, anche se non più di attualità (ad eccezione dei *fedecommessi romani*), di grandissimo fascino. Ed è con piacere, quindi che ho letto un bel saggio (*Bene culturale e pubblica utilità: politiche di tutela a Roma tra Ancien Régime e Restaurazione*, Minerva Edizioni, pp. 254, ? 20,00) dedicato all'argomento da parte di Valter Curzi, docente di "*Storia della legislazione di tutela e con-*

*servazione del patrimonio storico-artistico*" nella Facoltà di Roma – La Sapienza: autore cui sono legato non solo dal comune interesse scientifico di settore, ma anche dall'amore per la cultura figurativa del Settecento a Roma (ricordo la sua collaborazione alla bella mostra viterbese di Domenico Corvi, curata da Anna Lo Bianco). Curzi ha scritto un libro molto dotto e molto documentato, viatico eccellente per l'ulteriore carriera scientifica, anche se gli si può benevolmente rimproverare quella mancanza di "*souplesse*" che a volte si concilia con la vera scienza: senza scomodare il grande Voltaire, penso a "Frammenti di un dizionario giuridico" di Santi Romano o a "Il danno e il reato" di Francesco Carnelutti.

Curzi parte da Carlo Fea (la cui cultura, per quanto un po' pedantesca, ha dato grossi frutti) per arrivare a Bartolomeo Pacca e, soprattutto, a come la legislazione pontificia di tutela, da lui voluta, sia stata concretamente attuata, nel bene e nel male: a Roma, come nella periferia dello Stato Pontificio.

Chi intenda approfondire l'argomento, non potrà prescindere da questo libro, denso di contenuti e di informazione, arricchito da una completa appendice documentaria e da un ricchissimo indice bibliografico, altamente specialistico. Sarà una lettura faticosa, non lo nascondo, ma al termine della fatica certamente il lettore non potrà non sentirsi arricchito: e questo, oggi, è un risultato notevole se non addirittura eccezionale, attesa la diffusione della cultura della banalità.